

INVIO ENTRO IL 31 LUGLIO 2017 - 23 DICEMBRE 2016 ORE 06:00

Voluntary-bis: guida al nuovo modello di istanza

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet Giuseppe Lo Presti - Loconte & Partners

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in bozza il modello per l'adesione alla procedura di voluntary disclosure, i cui termini sono stati riaperti dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 con riferimento alle violazioni commesse entro il 30 settembre 2016. L'Agenzia ha sostanzialmente mantenuto la struttura del vecchio del modello, apportando una serie di integrazioni in ragione delle novità normative. In particolare, la voluntary bis prevede la liquidazione spontanea del dovuto, che il contribuente dovrà versare entro il 30 settembre 2017: all'interno del modello è stata quindi inserita una apposita sezione denominata "Prospetto di liquidazione".

È online sul sito dell'Agenzia delle Entrate la **bozza di modello** e le istruzioni per la compilazione dell'istanza per l'adesione alla procedura di **voluntary disclosure** introdotta dalla legge n. 186/2014, i cui termini sono stati riaperti dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016) con riferimento alle **violazioni** commesse **entro il 30 settembre 2016**.

I contribuenti che intendono accedere alla seconda edizione della procedura possono, unitamente a quanti hanno già presentato il "vecchio" modello a partire dal 24 ottobre 2016, inoltrare la loro richiesta di regolarizzazione utilizzando la versione non definitiva ad oggi disponibile. Questi ultimi, poi, dovranno comunque procedere all'invio telematico del nuovo modello VD, ricordandosi di spuntare la casella di cui alla **sezione Emersione**, denominata per l'appunto "**Istanza trasmessa in precedenza**".

Leggi anche Voluntary disclosure bis: nuovo modello in bozza

Dal raffronto con il modello di richiesta di accesso alla prima procedura di collaborazione volontaria, l'Amministrazione, in questa seconda fase, ha mantenuto lo "scheletro" del modello, apportando allo stesso una serie di **integrazioni**.

Autoliquidazione

Una delle novità più rilevanti della nuova procedura di emersione dei capitali all'estero, consiste però nella **liquidazione spontanea del dovuto** - calcolato sulla base del dichiarato e dei calcoli effettuati dai propri consulenti - che il contribuente dovrà versare entro il 30 settembre 2017. A ciò, corrisponde la creazione all'interno del modello, di una apposita sezione denominata "**Prospetto di liquidazione**".

In questa sezione, i soggetti interessati devono indicare - **per ciascun periodo d'imposta** oggetto della procedura di collaborazione - i maggiori imponibili, le maggiori imposte, le maggiori ritenute, i maggiori contributi e le sanzioni ai fini di:

- **imposte sui redditi** (nei righi da VD 20 a VD 31) e relative **addizionali** (nei righi da VD 32 a VD 43),
- **ritenute non operate** (nei righi da VD 68 a VD 79),
- **imposte sostitutive** delle imposte sui redditi (nei righi da VD 80 a VD 91),
- **IRAP** (nei righi da VD 44 a VD 55),
- **IVA** (nei righi da VD 56 a VD 67),
- imposta sugli immobili all'estero e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie (nei righi da VD 92 a VD 103).

Potrebbe risultare utile distinguere, per ciascuna annualità da regolarizzare ai fini reddituali, l'**aliquota d'imposta** applicabile.

In tal modo, si creerebbe un rapporto di **simbiosi** e si renderebbe più fluida l'identificazione grafica a professionisti ed operatori del settore, tra l'istanza e la documentazione a corredo utilizzata per la determinazione delle singole poste.

Sanzioni

Per quanto concerne la determinazione delle sanzioni ai fini reddituali, le istruzioni per la compilazione del modello prevedono l'applicazione del **cumulo giuridico** ai sensi dell'art. 12, comma 8, D.Lgs. n. 472/1997 e riducendo tale importo di 1/6 come previsto dall'art. 5, comma 1-*bis*, D.Lgs. n. 218 del 1997.

Monitoraggio fiscale

Ai fini del monitoraggio fiscale, invece, al **rigo VD 17** dovrà essere indicato l'ammontare complessivo delle sanzioni dovute. La quantificazione dovrà avvenire applicando il cumulo giuridico ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 5, D.Lgs. n. 472/1997 e riducendo tale importo di 1/3 come previsto dall'art. 16, comma 3, del medesimo decreto.

Interessi

Per quanto riguarda, invece, la determinazione degli interessi sulle imposte dovute, non è prevista all'interno del modello una sezione dedicata. Questi ultimi, comunque, andranno calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza originariamente prevista per il pagamento dell'imposta a cui si riferiscono fino alla data in cui il contribuente effettua il versamento.

Occorre ribadire che, ad oggi, il termine ultimo per provvedere al pagamento è il 30 settembre 2017 (qualora il contribuente abbia optato per il pagamento rateale, dovrà aver versato, entro tale data,

almeno la prima delle tre rate dovute. In tal caso, come è stato per la prima voluntary, andrà definito un piano di ammortamento, con la determinazione specifica anche degli interessi di rateazione).

Sul sito istituzionale dell'Agenzia, naturalmente, possono trovarsi indicazioni precise in merito al calcolo degli interessi e ai codici tributo utilizzabili in sede di predisposizione del modello F24 per il versamento.



Wolters Kluwer

Copyright © - Riproduzione riservata